Rep. n. 7025

ATTI PUBBLICI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE

V E N E Z I A

CONVENZIONE

tra il Magistrato alle Acque ed il Consorzio "Venezia Nuova" per la disciplina della concessione avente ad oggetto l'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni e l'esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantanove, il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre in Venezia, in una sala del Magistrato alle Acque - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, dinanzi a me, dott. Alessandro Boerio, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato alla stipula dei contratti, e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti con me d'accordo rinunziato, giusta la facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile in data 15.02.1913, n. 89

PREMESSO

- che è stata stipulata in data 24.02.1984 la Convenzione rep. 6393 fra il Magistrato alle Acque e il Consorzio

Venezia Nuova per la concessione di studi, prove, sperimentazioni ed opere a carattere sperimentale, preliminari ai lavori occorrenti per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici, nell'ambito dei finanziamenti disposti dalla L. 171/73;

- che è stata stipulata in data 12.07.1985 una ulteriore Convenzione rep. 6479 tra il Magistrato alle Acque ed il Consorzio Venezia Nuova per l'esecuzione di studi, sperimentazioni, progettazioni ed opere relative alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, in forza della espressa previsione dell'art. 3 della L. 798/84, le cui premesse si intendono qui integralmente riportate;
- che un'ulteriore Convenzione rep. 6745 tra il Magistrato alle Acque ed il Consorzio Venezia Nuova per la prosecuzione dell'esecuzione di studi, sperimentazioni, progettazioni ed opere di cui sopra, è stata stipulata in data 23.12.1987;
- che, così come previsto dall'art. 21 della L. 798/84, sono stati disposti con la L. 67/88 ulteriori finanziamenti per la realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
- che in data 30.12.1988 è stato emanato, così come previsto dall'art. 7, comma 1, della L. 910/86, il Decreto n. 104721 del Ministro del Tesoro, di concerto con il

Ministro dei Lavori Pubblici, di ripartizione dei fondi stanziati dalla soprarichiamata L. 67/88;

- che con il predetto Decreto n. 104721, registrato alla Corte dei Conti in data 19.05.1989, è stata destinata per gli interventi di competenza del Magistrato alle Acque, per il triennio 1988-1990, la somma complessiva di lire 199.000.000.000.= (centonovantanovemiliardi) ripartita nel limite di:
  - lire 183.000.000.000.= (centottantatremiliardi) -di cui 21,20 miliardi per l'anno 1988, 66,10 miliardi per l'anno 1989 e 95,70 miliardi per l'anno 1990- per l'esecuzione degli interventi ricompresi nella lett. a) della L. 798/84;
  - lire 15.000.000.000.= (quindicimiliardi) -di cui 2 miliardi per l'anno 1988, 5,5 miliardi per l'anno 1989 e 7,5 miliardi per l'anno 1990- per l'esecuzione degli interventi di cui alla lett. c) della L. 798/84;
  - lire 1.000.000.000.= (unmiliardo) -di cui 0,20 miliardi per l'anno 1988, 0,20 per l'anno 1989 e 0,60 per l'anno 1990- per gli interventi di cui alla lett. 1) della L. 798/84;
- che peraltro, visto quanto previsto nella tabella "C" allegata alla legge finanziaria per l'anno 1989 (L. 541/89), i finanziamenti disposti dalla L. 67/88 per l'anno 1989 saranno disponibili solo per l'esercizio 1991;

UFFICIO REGISTRO ... VENEZIA
Atto Affari Pubblici
Reg. il 14-3-91 n. 744
Esatta lire ... per diritti fissi

- che pertanto, in forza degli art. 3 (terzo comma) e 21 della L. 798/84 ed in applicazione di quanto convenuto nelle precedenti Convenzioni rep. 6479 e rep. 6745, si rende necessario stipulare un nuovo atto negoziale tendente a regolare i rapporti tra il Magistrato alle Acque ed il Consorzio Venezia Nuova al fine della prosecuzione di studi, sperimentazioni, progettazioni ed opere finalizzate alla salvaguardia ed al recupero dell'ecosistema lagunare e della città di Venezia;
- che, pertanto, è stato predisposto apposito schema di convenzione;
- che sul predetto schema di convenzione si è espresso in data 21.07.1989, con parere favorevole, il Comitato Tecnico di Magistratura;
- che il Consorzio Venezia Nuova, in data 28.07.1989, ha presentato istanza per addivenire alla stipula della presente Convenzione;
- che sullo schema della presente Convenzione si è espresso in data 4.10.1989, con parere favorevole, il Comitato di cui all'art. 4 L. 798/84, di Indirizzo Coordinamento e Controllo;
- che, peraltro, l'Amministrazione indende procedere alla stipula della Convenzione per un importo complessivo di 196 miliardi, a fronte dei 199 disponibili, ritenendo necessario accantonare 3 miliardi, a valere sui fondi

destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 lett. a) della L. 798/84, per il successivo affidamento, al Consorzio Venezia Nuova, delle attività necessarie per l'istituzione ed organizzazione di un Servizio di Garanzia di Qualità da attuare sulla progettazione e sulla realizzazione delle opere mobili di regolazione delle maree alle bocche di porto;

- che il Consorzio Venezia Nuova garantisce l'esecuzione della presente Convenzione mediante polizza fidejussoria, emessa a garanzia dell'importo di 199 miliardi, in luogo del versamento della cauzione definitiva;
- che dagli accertamenti effettuati presso la Prefettura di Venezia, ai sensi della L. 23.12.1982 n. 936, non risulta che a carico dei responsabili del Consorzio, e dei responsabili delle singole Imprese componenti il Consorzio stesso, dei rispettivi familiari e conviventi, sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423 ovvero provvedimenti indicati nel primo comma, nonchè negli artt. 10 ter e 10 quater, della L. 31.05.1965 n. 575, così come modificata dalla L. 12.09.1982 n. 646;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto.

Si sono a tale fine presentati davanti a me, dott.

Alessandro Boerio, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato ai contratti:

DA UNA PARTE

il dott. Salvatore di Girolamo, in rappresentanza dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici

E DALL'ALTRA

il dott. Luigi Zanda, nato in Cagliari il 28.11.1942 domiciliato per la carica in Venezia, San Marco 3976/a, sede del Consorzio "Venezia Nuova", delegato dal Consorzio Concessionario a firmare in nome e per conto dello stesso il presente atto, giusta delibera del 24.07.1986 che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me datane alle parti.

Costituiscono parte integrante del presente atto anche l'Atto Costitutivo e lo Statuto del Consorzio "Venezia Nuova" con le successive modificazioni che si allegano al presente atto sotto la lettera "B".

Tutto ciò premesso ed accertato da me Ufficiale Rogante sulla base dei documenti esibitimi, le parti come sopra costituite e da me personalmente conosciute, riconoscendo le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dell'atto stesso, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Magistrato alle Acque, d'ora in poi per brevità denominato "Concedente", avvalendosi della facoltà concessa dal

terzo comma dell'art. 3 della L. 29.11.1984 n. 798 affida, ai sensi e per gli effetti della L. 24.06.1929 n. 1137, ed alle condizioni appresso indicate, al Consorzio "Venezia Nuova", denominato per brevità "Concessionario", la realizzazione degli interventi consistenti in "studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa -con interventi localizzati- delle "insulae" dei centri storici ed a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle "acque alte" eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 209 del 27.05.1982", così come espressamente indicate dall'art. 3 lett. a), c), 1) della L. 798/84. La realizzazione delle attività predette avrà luogo limitatamente ai finanziamenti previsti dalla L. 67/88 e secondo un piano di interventi, così come specificato al seguente art. 2.

Per il completamento degli interventi affidati, e per la realizzazione degli ulteriori che si renderanno necessari, saranno di volta in volta stipulate, in funzione dei

finanziamenti che saranno via via disposti nelle leggi finanziarie così come indicato dall'art. 21 della L. 798/84, apposite convenzioni con lo stesso Consorzio "Venezia Nuova" con espresso riferimento al terzo comma dell'art. 3 della L. 798/84.

Il Concessionario non avrà nulla a pretendere nè potrà avanzare pretese alla stipula di ulteriori atti, o comunque al proseguimento dell'opera, qualora non dovessero essere stanziati finanziamenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

ART. 2 - PIANO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi oggetto della presente Convenzione sono contenuti nel limite di spesa di lire 196.000.000.000.= (centonovantaseimiliardi) -ripartiti come espresso nelle premesse della presente Convenzione- e sono i seguenti:

a) Studi e sperimentazioni, compresa l'attività del Servizio Informativo, da eseguire nel limite orientativo di spesa di lire 60.000.000.000.= (sessantamiliardi): nell'ambito di tale previsione di spesa sarà eseguita, oltre all'attività del Servizio Informativo, l'attività di studio e sperimentazione che interesserà: idrodinamica; opere di ripristino e di difesa e regolazione; ambiente; gestione del sistema, monitoraggio e programmazione, così come precisato nel piano operativo.

b) Impianti ed opere, anche di natura sperimentale, nel

limite complessivo di spesa di lire 136.000.000.000.= (centotrentaseimiliardi):

1) Opere di regolazione alle bocche di porto nel limite orientativo di spesa di lire 70.000.000.000.= (settantamiliardi):

- progetto di massima generale delle opere di regolazione e delle opere foranee alle tre bocche di porto, a completamento del progetto di massima preliminare previsto nella Convenzione rep. 6745;
- progettazione e realizzazione di un primo stralcio di interventi di adeguamento e rinforzo dei moli alle bocche di porto.

2) Opere interne alla laguna nel limite orientativo di spesa di lire 66.000.000.000.= (sessantaseimiliardi):

- progetto di massima generale degli interventi di recupero morfologico ambientale;
- adeguamento del progetto generale ed esecuzione del terzo stralcio delle opere di difesa dell'abitato di Sottomarina;
- adeguamento del progetto generale ed esecuzione del terzo stralcio delle opere di difesa dell'abitato di Pellestrina;
- progetto generale ed esecuzione del primo stralcio delle opere di difesa dell'abitato di San Pietro in Volta;

- marginamenti lagunari a Treporti ed in altre località;
- progetto generale degli interventi per l'arresto e l'inversione del degrado della laguna ed esecuzione di una seconda fase dell'intervento di rimozione algale.

Tali interventi sono specificatamente descritti nel Piano Operativo allegato sub "C", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Alla presente Convenzione è allegato un Elenco Prezzi, allegato sub "D", relativo agli interventi di massima le cui singole voci sono state definite con riferimento ai prezzi approvati nell'ambito delle Convenzioni rep. 6479 del 12.07.1985 e rep. 6745 del 23.12.1987, e aggiornati.

Alla presente Convenzione è inoltre allegato, sub "E", un Programma di Massima.

Si conviene che tutte le indagini di carattere sperimentale da effettuare in laboratorio e tutti i modelli siano eseguiti di norma presso il Centro Sperimentale del Magistrato alle Acque, con sede in Voltabarozzo (Padova).

ART. 3 - DISCIPLINA ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA GENERALE DEGLI INTERVENTI

Il Concessionario, sulla base delle prescrizioni contenute nel Piano Operativo allegato sub "C" e nel Programma di Massima allegato sub "E", nonchè delle prescrizioni contenu-

te nell'art. 2 del presente atto, presenterà all'approvazione del Concedente, entro 120 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione della presente Convenzione, un dettagliato Programma degli Interventi individuando in dettaglio gli studi da eseguire, le attività e le opere da realizzare con i relativi tempi esecutivi, secondo le indicazioni di priorità all'uopo dettate dal Magistrato alle Acque. In ordine alla formulazione delle predette indicazioni di priorità il Magistrato alle Acque si riserva di sentire la Regione Veneto ed i Comuni interessati.

Il Programma Generale degli Interventi di cui al precedente comma -che si riconnette al Programma Generale approvato con D.P. n. 20/330 del 1.07.1986 relativo alla Convenzione rep. 6479, nonchè al Programma Generale approvato con D.P. n. 1446 del 25.09.1989 relativo alla Convenzione rep. 6745- dovrà essere redatto tenendo anche conto delle previsioni contenute nella Proposta di Piano Generale degli Interventi fino al 1995, redatta nel marzo del 1987 dal Consorzio "Venezia Nuova", su indicazione del Magistrato alle Acque, e dei criteri che la hanno ispirata.

Il Programma Generale degli Interventi oggetto della presente Convenzione, contenuto nei limiti del termine della concessione e dei finanziamenti disponibili salvo motivate riduzioni da parte del Concedente, comprensivo di imprevisti

e revisione prezzi nonchè degli oneri di cui al successivo art. 11 lett. c) ed e), sarà articolato secondo i seguenti punti a), b), c), d), e), f):

a) Il Piano di Massima per l'elaborazione ed aggiornamento degli studi teorici e sperimentali che dovrà contenere l'elenco degli studi e, per ogni studio, la relazione tecnica con una sommaria descrizione dell'attività, oltre alla relativa previsione di spesa.

b) Il piano relativo all'attività del Servizio Informativo.

c) Relazione tecnica, quale prima fase della progettazione, che illustri sinteticamente i contenuti del Progetto di Massima Generale delle opere di regolazione e delle opere foranee alle bocche di Lido, Malamocco e Chioggia, a completamento del Progetto di Massima Preliminare previsto nella Convenzione rep. 6745, nonchè i tempi di redazione e presentazione del progetto medesimo.

d) Il Progetto di Massima delle opere di adeguamento e rinforzo dei moli alle bocche di porto elaborati in conformità alle previsioni di cui al D.M. LL.PP. 29.05.1895.

e) Relazione tecnica, quale prima fase della progettazione, che illustri sinteticamente i contenuti del Progetto di Massima Generale degli interventi di recupero morfologico ambientale, nonchè i tempi di redazione e presentazione del progetto medesimo;

f) I Progetti di Massima delle opere di natura sperimentale

e di quelle a carattere definitivo, per le opere interne alla laguna, di cui è prevista la realizzazione nella presente Convenzione, elaborati in conformità alle previsioni del D.M. LL.PP. 29.05.1895 (Regolamento per la compilazione dei progetti ed opere dello Stato).

Per le opere eseguite a stralci, per le quali il Progetto Generale è già stato redatto dal Concessionario ed approvato dal Concedente nell'ambito delle precedenti Convenzioni rep. 6479 e 6745, dovranno essere presentati nel Programma Generale degli Interventi gli eventuali adeguamenti del Progetto Generale stesso.

Per eventuali ritardi si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 15 del presente atto.

In sede di approvazione del Programma, il Magistrato alle Acque potrà formulare richieste di variazione in ordine sia ai tempi esecutivi che all'impostazione del quadro generale di spesa ed alla definizione della progettazione delle opere. Inoltre, in relazione ai risultati delle sperimentazioni, effettuate nell'ambito delle precedenti Convenzioni rep. 6393 del 24.02.1984, rep. 6479 del 12.07.1985 e rep. 6745 del 23.12.1987, il Concessionario potrà suggerire, ed il Magistrato alle Acque richiedere, modifiche ed adeguamenti delle ricerche, studi, verifiche e sperimentazioni quali definite nel Programma Generale stesso, da esprimere prima di dar corso all'esecuzione delle opere.

Qualora dovesse rendersi necessaria la rielaborazione del Piano degli Studi e Sperimentazioni e del Piano dell'Attività del Servizio Informativo, di cui alle precedenti lettere a) e b), delle relazioni tecniche, di cui alle lettere c) ed e), dei progetti di massima, di cui alle lettere d) e f), il Concedente potrà approvare la parte di Programma che non necessita di modifiche ovvero integrazioni.

Il Concessionario dovrà provvedere, peraltro, a ripresentare le parti del Programma Generale che hanno subito modifiche o integrazioni all'approvazione del Concedente entro il termine che verrà all'uopo indicato.

In sede di approvazione il Concedente stabilisce i termini per la presentazione dei progetti esecutivi di ogni singolo intervento.

Il Concessionario, prima della presentazione del Programma Generale degli Interventi, di cui ai precedenti commi, potrà sottoporre alla approvazione del Concedente i progetti esecutivi dei seguenti interventi, la cui esecuzione è ritenuta particolarmente urgente:

- seconda fase dell'intervento per l'arresto e l'inversione del degrado conseguente alla proliferazione algale,

nonchè delle sottoelencate opere e studi, compresi nella Proposta di Piano degli Studi presentata al Concedente in data 14.02.1989, consequenziali alle attività avviate nell'ambito delle precedenti Convenzioni rep. 6479 e rep.

6745:

Opere

- difesa dell'insediamento urbano di Pellestrina;

- difesa dell'insediamento urbano di Sottomarina;

- marginamenti a Treporti;

Studi

1)	A.2.6	Integrazione dei dati mareografici in laguna - II^ fase.
2)	C.9.2.	Monitoraggio qualità acque dolci sversanti in laguna - I^ fase.
3)	A.2.10	Esecuzione di una indagine conoscitiva sull'insediamento dei ricoveri di natanti, cavane, all'interno della contermi-nazione lagunare - II^ fase.
4)	A.1.4 (ex 1.1.13)	Valutazione dei valori estremi del moto ondoso davanti al litorale veneziano.
5)	A.7.4 (ex 1.1.19)	Rilievi batimetrici lungo i litorali - II^ fase.
6)	B.7.3 (ex 1.4.9)	Influenza delle nuove opere sulla stabi-lità dei fondali alle bocche di porto e dei litorali - I^ fase.
7)	A.5.3 (ex 1.1.18)	Misure di moto ondoso e meteorologiche all'interno ed all'esterno delle bocche di porto - II^ fase.
8)	A.2.14 (ex 1.1.11)	Studio idrodinamico e morfologico della

laguna e sue modificazioni - I^ fase.

9) A.2.14 Studio idrodinamico e morfologico della laguna e sue modificazioni - II^ fase: modello morfologico.

10) B.6.8 Modello fisico per la misura delle portate attraverso lo sbarramento e delle forze trasmesse alla fondazione - II^ fase.

11) B.6.6 Campagna di misure per la valutazione del fouling nella zona di installazione delle paratoie mobili - II^ fase.

12) B.6.14. Esercizio del Modulo Sperimentale (MO.S.E.) - II^ fase di sperimentazione.

13) A.5.4 (ex 1.1.10) Rilievi batimetrici di dettaglio nella zona delle nuove opere alle bocche.

14) B.4.2 Studio della sistemazione delle casse di colmata "B" e "D-E" e della loro evoluzione - II^ fase.

15) A.2.7 Ulteriori rilievi batimetrici in laguna per il controllo dei fenomeni erosivi - II^ fase.

16) C.2.3 Campagna di misure e monitoraggio in laguna di dati anemometrici, ondametrici, correntometrici e di trasporto solido - I^ fase.

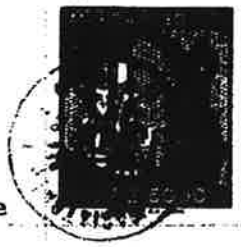

17) A.3.16 Composizione delle comunità biologiche connesse con le modifiche morfologiche della laguna.

ART. 4 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI

Il Concessionario, ottenuta l'approvazione del Programma Generale degli Interventi, dovrà presentare, in relazione agli interventi ricompresi nel predetto Programma Generale, secondo le priorità formulate dal Concedente Magistrato alle Acque, ed entro i termini fissati dallo stesso, il completamento del progetto di massima delle opere di regolazione e delle opere foranee alle bocche di porto nonchè quello degli interventi di recupero morfologico e ambientale, i progetti esecutivi di ogni singolo intervento, comprendenti gli studi, le sperimentazioni, le attività del Servizio Informativo e le opere, che dovranno essere redatti in piena conformità alle disposizioni del D.M. LL.PP. 29.05.1895 in quanto applicabili e dovranno essere corredati dal programma dei lavori previsto dall'art. 1 della L. 10.12.1981 n. 741.

Le relative stime dei lavori saranno determinate alla stregua del computo metrico estimativo e dei prezzi definiti come previsto dall'art. 2, terzo comma della presente Convenzione.

I progetti esecutivi di ogni singolo intervento saranno approvati di volta in volta dal Magistrato alle Acque, il

quale potrà richiedere le variazioni che si renderanno opportune e dovrà accertare la congruità di eventuali nuovi prezzi. Nell'eventualità che siano eseguite campagne per la raccolta di dati chimico-fisici della laguna, monitoraggi sulla qualità delle acque, modelli per lo studio dello sversamento degli inquinanti agricoli, studi sull'inquinamento industriale, civile, agricolo e termico, studi sul porto, il Magistrato alle Acque si riserva di concordare con il Ministero dell'Ambiente, la Regione Veneto e con i Comuni interessati la loro partecipazione all'attività istruttoria.

Il Concessionario non potrà dar corso alle attività di cui ai progetti esecutivi prima di averne ottenuto l'approvazione.

Per quanto riguarda la realizzazione delle opere di regolazione alle tre bocche di porto si fa richiamo alle verifiche raccomandate nelle precedenti Convenzioni ed a quanto successivamente deliberato dal Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo di cui all'art. 4 della L. 798/84.

I progetti e gli studi elaborati dal Concessionario, in virtù della presente Convenzione, una volta approvati restano di esclusiva proprietà del Concedente senza che il Concessionario possa vantare diritti o pretese.

ART. 5 - IMPORTO DELLA SPESA

La spesa complessiva presunta della concessione per l'esecuzione delle opere e per ogni altro corrispettivo o

rimborso da corrispondersi ammonta a lire 196.000.000.000.= (centonovantaseimiliardi) in conformità al piano generale di spesa approvato dal Comitato di cui all'art. 4 della L. 798/1984.

L'Amministrazione concedente si riserva di ridurre o aumentare l'importo contrattuale mediante appositi atti aggiuntivi in funzione delle necessità che si prospetteranno a seguito dei risultati degli studi e degli interventi sperimentali nonchè nel corso della realizzazione degli interventi in relazione all'entità effettiva della disponibilità finanziaria.

Nel caso di riduzione dell'importo contrattuale il Concessionario non potrà avanzare pretese di compensi di sorta se non il pagamento delle prestazioni e dei lavori già eseguiti.

ART. 6 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE

E' fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto od in parte, la presente concessione a terzi.

Il Concessionario procederà all'esecuzione delle opere direttamente ovvero tramite le Imprese consorziate anche tra loro associate ai sensi dell'art. 20 e seguenti della L. 584/77 e successive modificazioni.

Resta ferma in ogni caso la piena ed esclusiva responsabilità del Concessionario nei confronti del Concedente per la regolare e tempestiva esecuzione delle prestazioni.

E' ammissibile l'affidamento di lavorazioni aventi carattere specialistico ad Imprese estranee al Consorzio previa autorizzazione del Concedente. In tal caso gli adempimenti previsti dalla L. 646/82 saranno effettuati dal Concedente stesso come disposto dalla Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 8.06.1983 n. 1/2439.

Il Concedente rimarrà estraneo a tutte le obbligazioni del Concessionario nei confronti dei suoi eventuali fornitori, appaltatori, subappaltatori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario ed i detti soggetti senza che mai si possa, da chiunque, assumere una responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o aquiliana del Concedente.

ART. 7 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Le opere comprese negli interventi oggetto della presente concessione dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Il Concessionario si impegna comunque a provvedere a quanto occorre per l'attuazione dei singoli progetti esecutivi delle opere ed in particolare:

a) ad eseguire le progettazioni nonchè le verifiche conseguenti alle sperimentazioni ed agli studi effettuati in conformità al Piano Operativo allegato "C" al presente atto;

b) ad ottenere approvazioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi e tutto quanto occorra e rientri nella competenza di Enti locali, di Enti pubblici e privati, di Amministrazioni e di Organi statali per l'approvazione ed agibilità delle opere nonchè a predisporre e definire gli eventuali spostamenti ed interruzione dei pubblici servizi;

c) ad eseguire le opere in conformità alla progettazione approvata nei termini fissati in sede di approvazione di ciascun progetto esecutivo;

d) a svolgere la direzione dei lavori, l'assistenza e la contabilità degli stessi, anche nella fase di collaudo;

e) a dare immediata comunicazione al Concedente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione e sull'andamento dei lavori;

f) ad osservare alla stregua di appaltatore, e a far osservare qualora committente nell'esecuzione delle opere, le disposizioni della L. 20.03.1865 n. 2248 all. F, nonchè del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori dipendenti dal Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16.07.1962 n. 1063 e tutte le altre disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche in quanto applicabili, con particolare riguardo al Regolamento 350/1895 e successive modificazioni;

g) a rispettare le disposizioni che potranno essere date dal

Concedente per la corretta elaborazione delle progettazioni, la conduzione delle sperimentazioni e per la buona esecuzione dei lavori;

h) ad assicurare che in qualsiasi momento sia consentito l'accesso al cantiere ed alla zona dei lavori agli incaricati del Concedente ed ai preposti alla sorveglianza, i quali avranno la facoltà di assistere all'esecuzione dei lavori ed effettuare controlli, secondo quanto prescritto dal successivo art. 9;

i) a procedere alle eventuali occupazioni di urgenza ed alle pratiche espropriative per le aree occorrenti per la esecuzione del Programma Generale degli Interventi e dei singoli interventi.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario sarà inoltre obbligato:

a) ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzione obbligatoria;

b) ad applicare e far applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L., ivi compresi gli eventuali accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nelle località in cui avrà attuazione la concessione, utilizzando in via prevalente risorse economiche e sociali locali.

I predetti contratti e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino

alla loro sostituzione;

c) ad adottare e far adottare nella realizzazione degli interventi i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi e per evitare i danni a beni pubblici e privati, nonchè ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

d) a far fronte a tutte le spese, ad ogni risarcimento di danni a terzi, nonchè ad ogni altro conseguente onere non espressamente posti a carico del Concedente dalla presente Convenzione.

E' esclusa qualsiasi responsabilità del Concedente per quanto previsto nel presente articolo nonchè per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare per qualsiasi causa al Concessionario ed ai propri dipendenti nella realizzazione dei singoli interventi;

e) ad assicurare la disponibilità di due natanti con motore, adeguati alla navigazione in laguna o in mare per consentire le visite nelle zone di intervento;

f) ad assicurare la possibilità di effettuare sopralluoghi nelle zone di intervento utilizzando un elicottero di adeguate caratteristiche per almeno n. 4 ore/mese per la durata della Convenzione.

ART. 9 - VIGILANZA

I modi, le forme, i tempi e l'esecuzione delle attività e delle opere comprese nell'affidamento si svolgeranno sotto la diretta sorveglianza degli Uffici all'uopo incaricati dal Magistrato alle Acque.

A tali Uffici sono rimesse altresì le funzioni che il Regolamento 350/1895 attribuisce all'Ingegnere Capo ed all'Ispettore del Compartimento, ivi compresi i compiti di controllo sull'attività della Direzione Lavori del Concessionario.

Funzionari degli Uffici incaricati della vigilanza avranno la facoltà di visionare i lavori, di effettuare controlli, misurazioni, constatazioni, accertamenti vari anche sui documenti di cantiere e quanto altro a tal fine necessario, operando nel rispetto delle esigenze del Concessionario ed in modo da evitare, salvo caso di comprovata gravità, ritardi od interruzioni nell'attività.

Ai predetti incaricati sarà assicurata da parte del Concessionario ogni possibile assistenza al fine di agevolare l'espletamento del relativo incarico.

Il Concessionario dovrà inoltre fornire al Concedente tutti i chiarimenti tecnici necessari, nonchè i verbali relativi alle prove di carico sulle fondazioni e sulle strutture, quelli relativi alle prove sugli impianti ed i certificati delle prove eseguite presso laboratori autorizzati e prescritte dalla legge sui principali manufatti e materiali,

provvedendo inoltre ad inviare agli Uffici predetti rapporti trimestrali sull'attività svolta.

ART. 10 - ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATIVO

In ottemperanza alle indicazioni in proposito contenute nel Piano Operativo ed in rispetto alle attività già svolte nell'ambito delle precedenti Convenzioni, il Concessionario dovrà provvedere allo sviluppo dell'attività del Servizio Informativo.

A detto Servizio è demandato il compito di raccogliere, elaborare, classificare e vagliare tutte le informazioni relative all'ambiente fisico della laguna ed alle attività che si svolgono nel comprensorio, cooperando anche con gli altri Enti che interagiscono nel territorio (Enti di ricerca, Amministrazioni Locali, Aziende, ecc.) sì da permettere di definire le rispettive politiche di intervento nell'ambito di un quadro conoscitivo generale così da servire alla futura gestione delle opere di regolazione e come supporto informativo al Magistrato alle Acque - Ufficio per la Salvaguardia di Venezia.

Il sistema informativo, le strutture, le risorse hardware e software, i sistemi per le procedure informatizzate ed il materiale di studio raccolto dal Servizio Informativo restano di proprietà dell'Amministrazione concedente. Copia della documentazione, con specifico riferimento ai dati mareografici, topografici ed idrografici in genere comunque

rilevati, verrà inviato all'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque.

ART. 11 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Agli effetti della liquidazione della spesa, la predetta concessione è regolata come segue:

a) per l'esecuzione degli studi, delle sperimentazioni e delle opere di qualsivoglia natura oggetto della presente Convenzione, l'importo da corrispondere al Concessionario sarà determinato sulla base dei prezzi unitari di cui al successivo art. 12 con il sistema a misura, per quanto attiene le forniture e le opere, ed a forfait per gli studi e sperimentazioni, in ragione dei preventivi analitici di spesa riportati nei progetti esecutivi di intervento approvati dal Concedente.

   In alcuni casi particolari sarà, peraltro, possibile procedere al pagamento delle prestazioni mediante l'utilizzo di liste settimanali;

b) tutti gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per conto del Concedente per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, diritti, tasse ed imposte, in dipendenza delle funzioni ad esso demandate ai sensi dei precedenti articoli e comunque dal medesimo Concedente preventivamente autorizzate, saranno integralmente rimborsati al Concessionario su presentazione di idonea documentazione

giustificativa comprovante le spese sostenute. La preventiva autorizzazione del Concedente non è peraltro necessaria per quelle spese determinate con atti di Autorità Pubbliche ai sensi di legge; restano escluse le spese compensate con la percentuale di cui alla successiva lettera e);

c) le progettazioni di massima ed esecutive nonchè la contabilizzazione, assistenza e direzione lavori, saranno compensate da parte del Concedente sulla base delle aliquote calcolate applicando le tariffe professionali vigenti, tenuto conto della specificità delle opere da progettare riportate nel Programma Generale degli Interventi approvato preventivamente dal Concedente stesso. Eventuali modifiche progettuali non sostanziali imposte dal Concedente e comunque rientranti nel Programma Generale degli Interventi non costituiscono motivo per la corresponsione di compensi aggiuntivi;

d) per l'esecuzione delle attività del Servizio Informativo l'importo da corrispondere al Concessionario sarà determinato analiticamente, a misura ovvero a forfait, sulla base dei singoli progetti e perizie esecutive approvate dal Concedente;

e) gli oneri ulteriori propri della funzione del Concessionario, ivi incluse le spese di assistenza legale ed amministrativa presso Enti, Amministrazioni e Conces-

sionari, collaudi, spese generali ecc., saranno compensati con quota percentuale pari al 12% da calcolarsi sui corrispettivi consuntivi delle prestazioni di cui alle precedenti lettere a) e d), ivi compresi i compensi revisionali; sull'ammontare delle spese di cui alla precedente lettera b) saranno corrisposti, in caso di ritardo nel rimborso al Concessionario oltre il termine di 60 giorni, gli interessi legali; nessun compenso percentuale verrà corrisposto sui corrispettivi di cui alla precedente lett. c).

Per i danni di forza maggiore il Concessionario seguirà la procedura prevista dall'art. 24 del Capitolato Generale dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16.07.1962 n. 1063, previe opportune verifiche e controlli da parte del Concedente.

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione della concessione in parola saranno effettuati presso la Tesoreria Provinciale di Venezia a favore della Banca Nazionale del Lavoro -Filiale di Venezia- delegata dal Concessionario con atto rep. n. 14133 che si allega al presente atto sotto la lettera "F" e saranno resi esigibili con quietanza dello stesso presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia e che così si intendono ben fatti per cui l'Amministrazione pagante resta esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

Resta inteso che in qualunque caso in cui l'incaricato di riscuotere e rilasciare valida quietanza in nome e per conto del Concessionario decada o cessi dall'incarico, anche se ciò avvenga "ope legis" o per fatto previsto nell'Atto Costitutivo del Consorzio e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, il Consorzio stesso deve darne tempestiva notizia all'Amministrazione concedente, in difetto di che questa non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti all'incaricato decaduto dall'incarico.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI UNITARI E REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari relativi ai lavori occorrenti per la realizzazione delle opere ed i prezzi elementari relativi agli studi e sperimentazioni, saranno desunti dall'elenco prezzi di cui all'art. 2 opportunamente integrati ed aggiornati alla data della presentazione di ogni progetto esecutivo.

Ai fini di tale aggiornamento il Concessionario adotterà il sistema analitico previa approvazione da parte del Concedente. Per eventuali nuovi prezzi non contemplati nell'elenco prezzi predetto si renderà applicabile la disciplina prevista dagli artt. 21 e 22 del Regolamento di cui al R.D. 350/1895.

I prezzi dei singoli interventi aggiornati a norma del precedente comma saranno soggetti a revisione calcolata

secondo le modalità delle disposizioni di legge vigenti in materia di opere pubbliche di competenza dello Stato.

Ai fini dell'applicazione di dette norme, resta convenuto quanto segue:

a) durante il corso dei lavori la revisione dei prezzi sarà calcolata in base al relativo programma di esecuzione del singolo intervento, previsto dall'art. 1 della L. 741/81;

b) per le quote percentuali di incidenza si adotteranno, per le opere, le tabelle approvate con D.M. 11.12.1978 e, per gli studi e per le attività del Servizio Informativo, quelle definite dal Concessionario nei disciplinari dei singoli studi e nelle perizie relative alle attività del Servizio Informativo approvate dal Concedente;

c) la decorrenza revisionale sarà fissata dalla data di emissione del decreto di approvazione di ogni singolo progetto esecutivo cui le opere e gli studi si riferiscono, a norma del D.L.C.P.S. 6.12.1947 n. 1501 e successive modificazioni.

ART. 13 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art. 11 lett. a) e d) saranno liquidati dall'Amministrazione a titolo di acconto, nel corso dei lavori, mediante erogazione delle somme risultanti sulla base di certificati emessi dal competente Ufficio addetto alla Vigilanza e

dei relativi stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei Lavori e vistati dal Concessionario, trasmessi al predetto Ufficio con scadenza trimestrale. Terminati i lavori si farà luogo all'emissione di un ulteriore certificato di acconto, qualunque sia il tempo trascorso dall'emissione del precedente e qualunque ne sia l'importo.

In base alle risultanze della contabilità finale dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori e presentata dal Concessionario al competente Ufficio di Vigilanza, si darà infine luogo all'emissione dell'ultimo certificato.

Sulle somme di cui sopra saranno praticate le ritenute a garanzia di legge che saranno svincolate con le modalità ed alle condizioni delle leggi vigenti.

Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art. 11 lett. b) saranno rimborsati entro 60 giorni dalla presentazione, da parte del Concessionario medesimo, della documentazione giustificativa.

Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi dell'art. 11 lett. c) saranno contabilizzati con le seguenti modalità:

1) per quanto riguarda la quota attinente la progettazione di massima ed esecutiva dei singoli interventi, nel primo stato di avanzamento successivo all'approvazione delle singole fasi progettuali;
2) per quanto riguarda la contabilizzazione, assistenza e direzione lavori, a rate trimestrali proporzionali

all'entità dell'avanzamento dei singoli interventi previo parere e certificazione rilasciata dal competente Ufficio di Vigilanza;

3) per l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Informativo il corrispettivo verrà erogato a rate trimestrali, sulla base delle certificazioni rilasciate dal competente Ufficio per la Salvaguardia di Venezia, in funzione delle perizie di spesa preventivamente approvate.

La percentuale fissata per gli oneri del Concessionario a norma del precedente art. 11 lett. e) sarà corrisposta contestualmente a tutti i pagamenti in relazione ai quali dovrà essere applicata.

ART. 14 - VARIANTI

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di introdurre, in qualsiasi momento, varianti qualitative e/o quantitative che riterrà opportune e con i limiti, modalità e compensi di cui agli artt. 13 e 14 del Capitolato Generale 16.07.1962 n. 1063. In tal caso il Concessionario non avrà diritto ad ulteriori compensi salvo il pagamento, sulla base dei prezzi in elenco e/o di equivalenti nuovi prezzi, delle opere eventualmente già eseguite, delle forniture già approvigionate o impegnate o da modificare e dei lavori necessari per l'attuazione delle varianti richieste.

ART. 15 - PROROGHE E PENALI

Non saranno ammesse proroghe ai termini stabiliti nel

programma dei lavori di ogni singolo intervento, salvo per i casi di forza maggiore o per eventi assolutamente indipendenti dalla volontà del Concessionario e che siano riconosciuti tali dal Concedente.

Per tale evenienza la proroga potrà essere concessa su domanda del Concessionario da presentarsi debitamente motivata prima della scadenza del termine.

Per quanto riguarda la presentazione del Programma Generale degli Interventi previsti dall'art. 3, secondo comma, la penale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini dallo stesso comma indicati è calcolata nella misura dello 0,1 per mille dell'importo complessivo del Programma stesso ovvero, in caso di presentazione parziale del Programma che sia stato approvato dal Concedente, nella misura dello 0,1 per mille dell'importo della parte di Programma non presentata e per la quale il Concessionario non abbia richiesto ed ottenuto la proroga o il differimento del termine di presentazione.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la presentazione dei piani, programmi e progetti dei singoli interventi e per l'ultimazione di ogni singolo intervento, il Concessionario sarà tenuto a pagare una penale nella misura del 0,5 per mille dell'importo dell'intervento stesso.

ART. 16 - COLLAUDI

I collaudi saranno effettuati per singoli interventi, anche

in corso d'opera, da una Commissione composta da cinque membri o, al massimo, sette membri, nominati dal Presidente del Magistrato alle Acque.

Tutti gli oneri relativi al collaudo, ivi compresi i compensi da corrispondere ai collaudatori, saranno a carico del Concessionario.

All'occorrenza la Commissione potrà essere integrata con esperti di particolare competenza, senza alcun onere aggiuntivo per il Concessionario. In tal caso il compenso degli esperti, determinato in misura percentuale, sarà liquidato previa decurtazione proporzionale dei compensi spettanti ai membri della Commissione di Collaudo.

I collaudi dei singoli interventi saranno effettuati entro 12 mesi dal completamento di ogni singolo intervento.

I collaudi degli interventi di dragaggio dovranno intervenire, peraltro, entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

La Commissione provvederà, altresì, ad acclarare la buona esecuzione complessiva della Convenzione con apposita relazione che dovrà intervenire entro 12 mesi dall'ultimazione del termine della Convenzione stessa.

ART. 17 - SOSPENSIONE, REVOCA E RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la presente concessione qualora emerga che i risultati conseguiti nella progettazione, sperimentazione ed esecuzione delle opere siano manifestamente insoddisfa-

centi rispetto alle somme erogate ed al perseguimento delle finalità oggetto della L. 798/84, oltre che dalla presente Convenzione.

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere la presente Convenzione in qualunque momento mediante il pagamento al Concessionario dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dei lavori ancora da eseguire ai sensi dell'art. 345 della L. 2248/1865 (all. F), limitatamente ai singoli interventi approvati.

Il Concessionario non avrà nulla a pretendere, fermo il disposto di cui all'art. 30 del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 1063/1962, in caso di sospensione della esecuzione degli interventi.

ART. 18 - RIFERIMENTO A NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile in materia di contratti per quanto applicabili nonchè alle disposizioni della L. 2248/1865 (all. F) e del Regolamento approvato con R.D. 350/1895 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè alle norme del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 1063/1962 e successive modificazioni ed integrazioni che, sebbene non allegato, forma

parte integrante e sostanziale del presente atto ed alle leggi n. 741/81 e n. 646/82 e successive modificazioni, nonchè, in quanto applicabili, alle previsioni dettate dalla vigente normativa in tema di opere pubbliche.

ART. 19 - OBBLIGHI PARTICOLARI

Ogni eventuale modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto del Consorzio non potrà avvenire senza la preventiva autorizzazione da parte del Concedente, a pena di decadenza della concessione.

Si intende, in ogni caso, consentita l'esclusione delle Imprese consorziate dichiarate fallite o di quelle per le quali sia stata adottata motivata procedura di esclusione e delle Imprese per le quali sia in corso procedura di fallimento, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; gli altri casi di esclusione dal Consorzio dovranno essere sottoposti a preventivo parere del Concedente.

La responsabilità per ogni obbligo assunto con la presente Convenzione è solidale per tutti i soggetti facenti parte del Consorzio.

ART. 20 - DURATA

La presente convenzione avrà validità per 5 anni salvo eventuali proroghe per periodi che verranno definiti in relazione alle esigenze connesse alla realizzazione degli interventi manifestantesi nel corso del rapporto.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra il Concedente ed il Concessionario, così durante l'esecuzione come al termine del rapporto costituito, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire attraverso amichevoli composizioni, saranno deferite al giudizio di un Collegio composto da cinque arbitri nominati ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 e seguenti del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.P.R. 1063/1962 e successive modificazioni.

ART. 22 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione resta impegnativa per il Consorzio Concessionario e lo sarà per l'Amministrazione Concedente solo dopo la prescritta approvazione.

ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA

In base al combinato disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e dell'articolo unico del D.P. 29.07.1948 n. 1309, l'Amministrazione appaltante accetta, in luogo del versamento della cauzione definitiva in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa, la cauzione costituita da polizza fidejussoria da parte della Banca Nazionale del Lavoro.

La fidejussione di che trattasi risulta dall'atto autonomo che si allega al presente contratto sotto la lettera "G".

La Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Venezia, e per

essa i suoi legali rappresentanti i signori Bailo Federico e Noce Mario, costituisce fidejussione nell'interesse del Consorzio "Venezia Nuova" ed a favore del Concedente fino alla concorrenza della somma di lire 9.950.000.000.= (novemiliardinovecentocinquantamilioni) corrispondente all'ammontare della cauzione definitiva.

La Banca, sempre a mezzo dei nominati suoi legali rappresentanti, dichiara di voler prestare, siccome con questo atto presta e costituisce, tale fidejussione con formale rinunzia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile volendo ed intendendo restare obbligata, in modo solido con il Consorzio debitore, fino all'approvazione del collaudo dei lavori oggetto del presente contratto.

Il Consorzio concessionario, rappresentato come sopra, accetta la fidejussione e si assume gli obblighi previsti dal vigente Codice Civile nonchè tutte le spese afferenti alla fidejussione stessa.

ART. 24 - ALLEGATI

Per gli effetti del presente atto il Concessionario elegge contrattualmente il proprio domicilio presso l'Associazione Industriali di Venezia.

Al presente atto sono allegati i seguenti documenti:

A) Procura con delega alla firma del presente atto;

B) Atto Costitutivo e Statuto del Consorzio "Venezia Nuova";

C) Piano Operativo degli interventi;

D) Elenco dei prezzi unitari;

E) Programma di massima degli interventi;

F) Procura con delega alla riscossione;

G) Polizza fidejussoria.

ART. 25 - ONERI FISCALI E DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti ecc., niuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Consorzio "Venezia Nuova".

Si dichiara espressamente che il presente atto riguarda prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni e che l'atto stesso mentre obbliga fin d'ora il Consorzio Concessionario sarà, invece, obbligatorio per il Magistrato alle Acque, solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

E richiesto io, dott. Alessandro Boerio, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane a chiara ed intelleggibile voce alle parti che, da me interpellate, hanno dichiarato l'atto stesso conforme alle loro volontà.

Luigi Zanon, nato in Capri il 28.11.42

Luigi Zanon

Salvatore Boerio